TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, nelle persone di

Dr. Lina Tosi presidente rel.
Dr. Lisa Torresan giudice
Dr. Fabio Doro giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

Ordinanza

a scioglimento della riserva del 17/7/2025
nel procedimento rubricato al n. 9558/2025 r.g. di questo ufficio introdotto con atto di reclamo depositato il 28/3/2025 da

LTL S.p.A. con socio unico (C.F. e P. IVA 00561810938),
con gli avv. Monica Iacoviello e Alessandra Frigerio del foro di Milano

reclamante, contro

Balduzzi dott. Gabriele, (BLDGRL69A20F205Q)
Con gli avv. Prof. Marco Speranzin (anche domiciliatario) e Federica Bettoli del foro di Pordenone, Domenico Tambasco del foro di Milano, Andrea Cattaneo

reclamata

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55afb8bcd72a828e

contro l'ordinanza cautelare *ante causam* – in funzione di pendente giudizio arbitrale – del 13/3/2025, comunicata il giorno stesso, di questo ufficio, nel procedimento ex art. 671 c.p.c., n. 21303/2024 r.g.

MOTIVI

In funzione di assicurazione degli esiti del giudizio arbitrale promosso per ottenere risarcimento dei danni per i medesimi titoli, LTL agiva per sequestro conservativo avanti a questo ufficio nei confronti di Gabriele Balduzzi, per lungo tempo (dal 2009 al 10/8/2023, data del licenziamento) suo Direttore Generale, e per periodi solo in minima parte sovrapponibili(2014/2015, e poi dal 15/12/2022 al 10/8/2023) amministratore con deleghe.

Sinteticamente, deduceva infedeltà del resistente, quale autore di due ordini di operazioni, consistenti nella realizzazione e conduzione del "progetto LAB2020" e nella progettazione del programma "Vistastar", allegatamente da lui condotti in via assolutamente autonoma e all'insaputa del CdA,, con elusione dei controlli di gruppo, con eccesso dai poteri conferitigli e in conflitto di interessi, e, specie il secondo, volti a costituire "business autonomi" per costituirsi, in caso di uscita dalla compagine, un "piano B", cioè una propria attività alternativa; il tutto allestito con impiego indebito di risorse di LTL.

Gli illeciti sarebbero stati scoperti a seguito di segnalazione di dipendenti, poi confermate da elaborati della società Deloitte incaricata di indagini al proposito, e da verifiche del dipartimento di *internal audit* terminate nel dicembre 2023. Ritenendo per speditezza di esposizione di rimandare ai contenuti della domanda di arbitrato, invocava sequestro conservativo quantificando il danno, come da tabella contenuta in memoria integrativa arbitrale, in almeno euro 1.191.960,63 per danno patrimoniale e lesione all'immagine. Versava in causa gli atti dell'arbitrato fino a quel momento depositati (in particolare domanda di arbitrato e atto di integrazione alla domanda, che era stato depositato su assegnazione da parte dell'arbitro di termine per determinare le proprie pretese, esporre dei fatti e ragioni di diritto, i quesiti e le domande ed eccezioni) con 48 documenti, oltre 195 documenti già versati in arbitrato, Esponeva inoltre i fondamenti del *periculum in mora*. Invocava pronuncia *inaudita altera parte* allegando la già avvenuta dismissione parziale del patrimonio da parte del convenuto.

Il giudice designato concedeva *sequestro inaudita altera parte* per euro € 734.263, di cui

"1) € 417.023 a titolo di costi sostenuti per la realizzazione, l'ampliamento e la manutenzione del LAB2020 (di cui ai docc. 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64)

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55afb8bcd72a828e

2) € 253.440 a titolo di costi sostenuti per il mantenimento del magazzino esterno di LTL (docc. 68/72)

3) € 63.800 a titolo di bonus commerciali fittizi, a copertura di costi di formazione del personale Prestige e di costi del progetto Vistastar (docc. 110/111/112/113/123/124/125/126)"

ritenendo invece non liquidi o di pronta soluzione gli importi indicati a titolo di *"costo di occupazione dello stabilimento LTL da LAB2020, di costo di elettricità utilizzata LAB2020, di danno subìto da LTL per l'applicazione di un listino prezzi agevolato in favore di Prestige, di danno subìto da LTL per la mancata esecuzione da parte di Promolens e Prestige dei servizi di coating e imbustinamento, di costo sostenuto da LTL per il mantenimento di uno stock in favore di Promolens Italia, di danno da omessa esecuzione dell'inventario, di costi sostenuti da LTL per l'attività dell'ing. Tappainer"*

Costituito il contraddittorio, e resistendo Balduzzi Gabriele, il giudice, superata eccezione di incompetenza, revocava il decreto e rigettava il ricorso ritenendo insufficiente la prova del credito.

Reclama LTL censurando l'ordinanza per avere, da un lato, mal valutato le prove offerte, e, dall'altro, per avere travisato la natura cautelare stessa del procedimento, da fondarsi su apprezzamento in *fumus*, laddove ha ritenuto che per ottenere prova di taluni addebiti sia necessario apporto consulenziale.

Va osservato che invero, per la prima volta nell'atto di reclamo, la società ha proceduto alla puntuale e partita esposizione delle numerose specifiche condotte e dei danni allegatamente a ciascuna conseguenti, e alla indicazione dei singoli documenti a ciascuna pertinenti, laddove nel ricorso di prime cure si esponeva solo il totale del danno patrimoniale (quale era stato puntualmente quantificato, invero, solo nell'atto integrativo in sede arbitrale) e rimandava il giudice *tout court* alla lettura della domanda arbitrale e degli altri atti e documenti versati in sede meritale, e riprendendo, in mera enunciazione, solo alcune delle poste di danno che componevano il totale. Con ciò la ricorrente aveva mancato largamente al proprio onere di allegazione, che riguarda non solo il titolo e i fatti illeciti, ma anche ma i fatti fondanti le singole pretese risarcitorie, e le prove a ciascuna pertinenti; tanto che il decreto *inaudita* del primo giudice è stato il frutto di uno sforzo sostenuto solitariamente dallo stesso per estrapolare da atti e documenti le singole poste di danno e relativi giustificativi.

Con il reclamo si indicano peraltro voci di danno nuove e diverse, ulteriori rispetto a quelle dedotte in ricorso; le voci rispondono tuttavia a quelle contenute nella domanda integrativa arbitrale.

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55afb8bcd72a828e

Titolo delle domande meritali, cui dovrebbe soccorrere la misura, sono diritti risarcitori per violazione dei doveri del resistente sia quale amministratore – il che riguarda un periodo breve, essendo gli illeciti collocati fra il 2020 e l'estate 2023 – sia, soprattutto, come direttore generale; fattispecie quest'ultima regolata dall'art. 2396 c.c. che riguarda solo i Direttori Generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello Statuto (e quest'ultimo, ad una verifica documentale, risulta essere il caso).

Il reclamato rappresenta una circostanza già da sola decisiva del reclamo, e cioè il proprio controcredito, sorto dalla pronuncia del Giudice del lavoro di Pordenone che in data 27/6/2025 (si ha il solo dispositivo, la motivazione è riservata in 60 giorni) ha dichiarato nulli gli atti di licenziamento del reclamato e ha condannato la società a reintegrare il ricorrente Balduzzi Gabriele nel posto di lavoro *"nonché a corrispondergli, a titolo di indennità risarcitoria, tutte le mensilità maturate dalla data del provvedimento espulsivo sino all'esecuzione del disposto giudiziale e ragguagliate alla retribuzione globale di fatto desumibile dall'allegato 6, previo assolvimento degli oneri previdenziali ed assistenziali"*. Il dovuto a questo titolo, assistito da pronuncia giudiziale esecutiva, assomma, secondo il duplice calcolo alternativo proposto dal reclamato a proprio doc. 42, e non affatto contestato dalla difesa di LTL, ad oltre 1 milione di euro. Si tratta di circostanza rilevante non tanto in quanto influente sul *periculum in* mora, ciò su cui si è appuntata la difesa di LTL, ma direttamente sul *fumus boni* iuris, in quanto tale da elidere pressoché totalmente, quale controcredito certo e liquido, l'ammontare del credito risarcitorio qui fatto valere.

In ogni caso, la domanda cautelare non avrebbe potuto essere qui accolta per carenza, se non altro, di sufficiente liquidità dei danni allegati. Può dirsi sinteticamente che la prospettazione di tali danni abbisogna, per essere confermata, di cospicua e articolata istruttoria non solo tecnico-contabile ma anche tecnico-ingegneristica e commerciale, e inoltre di istruttoria orale, dal momento che la stessa qualificabilità di talune delle molteplici condotte come illecite, e la determinazione di quanto sia il danno, richiedono una piena comprensione della razionalità delle scelte gesto-direzionali, nonché della pertinenza, e giustificazione, delle singole spese dedotte; essendo necessario comprendere se, in tutto o in parte, e in quale parte, le attività contestate possano dirsi esulare dai poteri conferiti e dalla *business judgement rule,* e comunque costituire danno; ed infine per quantificare il danno – per ora determinato con stima unilaterale relativamente a quelle poste (incongruità di canoni, godimento di termini di pagamento indebiti e di prezzi di favore) che richiedono, necessariamente, una stima tecnica.

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55afb8bcd72a828e

Per quanto riguarda infatti la doglianza della reclamante riguardo alla ritenuta dal primo giudice indispensabilità di indagine tecnica per sostenere la domanda per alcune poste, va detto che la natura cautelare del procedimento, se pure rende sufficiente alla concessione delle misure (nel ricorso degli altri elementi necessari) una prova solo in *fumus* del credito, ciò che è coerente con il fatto che si tratta di procedimento a istruzione sommaria e non suscettibile di definitività, non implica che qualunque credito, per il solo fatto che sia per esso chiesta tutela cautelare, debba essere assicurato dalla misura.

L'esistenza di *fumus boni iuris* va infatti valutata in concreto per ciascuna posta di credito, sia nell'*an* che nel *quantum*, e la impossibilità di determinare in sede cautelare ambedue gli elementi di ciascun credito senza ausilio di consulenza tecnica (quale, si apprende, è stata disposta in sede arbitrale), e, si aggiunge, di non celere istruzione orale, si riflette necessariamente sulla possibilità di ravvisare il *fumus,* dato che l'esperimento di consulenza tecnica e altra istruzione chiaramente assai onerosa, come mostra la quantità di addebiti, la mole dei documenti e l'entità delle contestazioni, è incompatibile con le caratteristiche proprie del procedimento cautelare.

Il reiterato rimando di parte reclamante alla copiosa documentazione da essa versata (che raggiunge complessivamente, in questo grado, il numero di 272 documenti versati in arbitrato, oltre ai complessivamente 67 documenti della fase di sequestro e agli atti del procedimento arbitrale successivi a quelli già versati) non risolve la complessità della causa nel senso di dare diritto comunque ad ottenere la misura, e comunque non basta in concreto a sostenere da sola la pretesa.

Il reclamato dedica in primo luogo molta parte a dolersi della lesione di diritti riconducibili alla sua privatezza (diritti costituzionali, violazione di codice della privacy e di policy aziendale) per inferirne la inutilizzabilità probatoria di quanto versato da parte reclamante in questo procedimento.

E' bene ricordare che in questo procedimento non si tratta della posizione del dr. Balduzzi come lavoratore – posizione la quale riceve in materia di controlli del datore di lavoro una apposita disciplina – ma come amministratore e direttore generale, il che riporta alle normali regole del processo riguardo alle prove, e non conosce disposizioni che comminino la nullità (o"inutilizzabilità", che è pervero istituto proprio del processo penale) di elementi probatori e documenti sol perché acquisiti o detenuti fuori delle regole della legge e della normativa UE sulla privacy, o perché eventualmente acquisiti in difformità dalla policy aziendale. L'art. 2396 c.c. è ben chiaro nel distinguere gli aspetti di responsabilità del direttore generale correlati ai compiti affidatigli, rispetto alle azioni esercitabili in base al contratto di lavoro.

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55afb8bcd72a828e

Tantomeno possono avere rilievo illazioni tratte dal reclamato da notizie giornalistiche circa condotte di violazione di privacy (in senso ampio) che sarebbero state messe in atto da società del gruppo cui appartiene la reclamante: si tratta di difese generiche e puramente suggestive.

Ciò che va detto è che il materiale posto da LTL a sostegno della propria domanda è costituito, per quel che emerge, dai contenuti di dispositivi aziendali che erano stati messi da LTL a disposizione del direttore generale, e dai contenuti delle mail condotte sulla casella di posta aziendale, che, dove citate, appaiono pertinenti l'attività lavorativa o comunque gli illeciti lamentati; si tratta dunque dei contenuti di strumenti di lavoro messi a disposizione del dr. Balduzzi da LTL, e non affatto di dispositivi e caselle di mail personali; in ogni caso, non risulta senza che sia qui versato materiale avente rilevanza puramente personale, o alcun dato non pertinente i fatti rilevanti.

E' reiteratamente affermato, sia nel codice della privacy (d.l.vo 196/2003) sia nel Regolamento UE cui esso dà attuazione (679/2016) che con riguardo al trattamento dei dati in sede giudiziaria (in particolare sull'utilizzo a fini di difesa in giudizio) non si applichino le regole generali, ed anzi la materia deve essere regolata dalla norme del processo (art. 160 bis d.l.vo: *"1. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali"*) il che si giustifica in ragione del diritto– peraltro costituzionalmente assicurato – alla difesa dei propri diritti nel processo.

Così Cass. 9314/2023: *"In ogni caso, in tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del d.lgs. n. 193 del 2003 (c.d. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benché anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy. (Sez. U, n. 3034 del 8.2.2011). Infatti le ragioni di protezione dei dati personali sono per legge recessive rispetto alle esigenze di giustizia e, in un'ottica di concentrazione delle tutele, si deve favorire la composizione dei diversi interessi in un'unica sede, secondo le regole proprie di quest'ultima (Sez. 1, n. 5068 del 24.2.2021)."*

Pertanto queste difese del reclamato sono infondate.

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55aafb8bcd72a828e

Nel merito, la premessa dell'addebito è che LTL opera nel settore della fabbricazione e del commercio di lenti oftalmiche, finite e semifinite, per lo più, con riguardo alle lenti "su ricetta" (lenti RX) vendendo a laboratori esterni lenti semifinite e riacquistandole dopo la finitura.

Il "Lab2020" è un laboratorio creato fisicamente all'interno della struttura fisica della sede di LTL, dove operarono, in successione, prima Promolens s.r.l., già precedentemente cliente di LTL; poi Promogest s.r.l., che acquistò da Promolens il ramo di azienda; ambedue società riconducibili a Amiranda Giovanni.

Promolens acquistò dei macchinari che furono installati negli spazi ad essa messi a disposizione, e concluse con LTL, rappresentata da Balduzzi, in data 4/5/2021, un contratto di outsourcing con il quale LTL metteva a disposizione gli spazi e affidava a Promolens il servizio di lavorazione delle lenti oftalmiche su ricetta, cedute da lavorare e poi riacquistate a prezzi stabiliti da un allegato listino, e con obbligo di esclusiva per Promolens; tale contratto, lamenta parte reclamante, non prevedeva alcun canone di occupazione né alcun compenso per le spese che LTL, su input di Balduzzi, aveva sostenuto a suo beneficio, ma solo un compenso mensile forfettario di euro 2000 per consumi di utenze, il quale, giusta Addendum del 8/3/2022 incluse anche attività di assistenza IT e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari della linea produttiva del laboratorio. Lo svolgimento delle attività produttive veniva affidato in appalto da Promolens a Emmevi s.r.l., riconducibile a Stefano Stellari, amico del reclamato.

Il 30/6/2022 Promolens cedeva il ramo di azienda a Prestige s.r.l.; questa concludeva con LTL un nuovo e del tutto consimile contratto di outsourcing, comprendente nel canone anche le attività di assistenza e manutenzione, un contratto estimatorio, un contratto contenente impegni di fornitura da Prestige a LTL, un contratto con cui LTL diveniva distributore esclusivo di prodotti a marchio Prestige in Grecia. A ciò seguiva un nuovo contratto di appalto fra Prestige e Emmevi.

Non risulta che tali rapporti siano stati interrotti da LTL dopo la fuoriuscita di Balduzzi, quantomeno fino al dicembre 2024.

Lamenta la reclamante che *il LAB2020 è stato il mezzo (che il dott. Balduzzi governava come se ne fosse l'amministratore) attraverso cui il medesimo dott. Balduzzi ha cercato di creare un'organizzazione autonoma e parallela a LTL dallo stesso autonomamente gestita e dalla quale avrebbe profittato, per distribuire sul mercato occhiali finiti, il tutto a spese di LTL*. Si tratta di addebito che va puntualmente provato.

Questa prospettazione costituisce sintetica raffigurazione della visione che LTL ha dell'operazione e dei ritenuti intenti del reclamato; tuttavia l'esame dei fatti ai fini della eventuale concessione di sequestro, in funzione della tutela dei crediti agiti in sede arbitrale, deve avere ad oggetto le specifiche condotte. L'approccio di parte attrice è per certi aspetti largamente atecnico, quando per

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55afb8bcd72a828e

esempio afferma che il dr. Balduzzi fosse "amministratore di fatto" del laboratorio, il quale era a sua volta "formalmente" di proprietà di Promolens/Promogest. In realtà ciò che era di proprietà di queste società erano i macchinari ed eventualmente il ramo di azienda in cui essi vennero inclusi, mentre il laboratorio come struttura fisica era in proprietà di LTL facendo parte degli edifici di essa e ove essa operava; di amministrazione di fatto può parlarsi non certo per il "laboratorio" , ma eventualmente di società; ed in effetti altrove LTL afferma che Balduzzi fosse amministratore di fatto di Prestige (e anche *"presumibilmente suo socio occulto"*), circostanza che funge da perno per la costruzione della tesi del conflitto di interessi.

Si ha conflitto di interessi quando l'amministratore, che rivesta in altra società ruoli o interessi propri, agisce in modo che, nelle decisioni in cui è in gioco l'interesse confliggente delle due società, sia quella amministrata e di interesse a subire la scelta deteriore; si tratta di fattispecie rilevante quando produttiva di danno, per il quale l'amministratore in conflitto risponde; resta pur sempre fermo che anche a prescindere dal conflitto le scelte gestorie operate in violazione delle regole di buona gestione e che cagionino danno cadono a responsabilità dell'amministratore.

Nella fattispecie, osservando il rapporto fra Balduzzi e Prestige, additato quale di partecipazione occulta o amministrazione di fatto, nulla è stato provato a sostenerne la sussistenza. Non basta infatti che, come si legge nella nota del reclamo dove sono esposti gli indici della dedotta amministrazione di fatto, *"il personale di LTL aveva ricevuto dal dott. Balduzzi, e dal suo "braccio destro" (sig. Sandro Sartori, responsabile acquisti, prodotto e marketing della Società), l'ordine di predisporre un report mensile sull'andamento dei volumi, dei costi e della marginalità di Prestige (v. esempi di comunicazioni tra dipendenti di LTL con alcuni report, docc. 51 e 52 arb.). Dalla corrispondenza tra il dott. Balduzzi e il sig. Sartori emerge altresì la preoccupazione del dott. Balduzzi di fare in modo che Prestige raggiungesse elevati volumi di fatturato e una rilevante marginalità, così da recuperare nel più breve tempo possibile gli investimenti effettuati nella linea di produzione del LAB2020."* dal momento che in ogni caso aveva rilievo anche per LTL che Prestige, a cui erano state concesse facilitazioni, soddisfacesse aspettative di grandi e regolari volumi di affari.

Né basta il fatto che Balduzzi , come lamenta la reclamante, favorisse Prestige negli ordinativi, nei tempi di pagamento, e la avesse favorita nei canoni , dal momento che nulla di ciò vale a dimostrare che B. fosse amministratore di fatto di quest'ultima. La configurabilità di un soggetto come amministratore di fatto di una società richiede che lo stesso si ingerisca propriamente nella sua gestione con caratteri di sistematicità e completezza (Cass. 1546/2022 fra le molte) non bastando che egli la favorisca né che, come gestore di una società avente rapporti commerciali privilegiati, riesca ad ottenere dati circa la sua operatività.

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55afb8bcd72a828e

Non potendosi ravvisare in capo al reclamato la qualità di amministratore di fatto di Promolens o Prestige, manca la possibilità di costruire un conflitto di interessi quale ragione di censura delle sue azioni: fermo che in ogni caso di ciascuna andrebbe puntualmente verificata la incompatibilità degli interessi serviti rispetto a quelli di LTL, in ciascuno degli aspetti contestati del rapporto con le due convenzionate. Ciò richiede un accertamento penetrante, dal momento che il reclamato ha argomentato e fornito anche principio di prova (mediante relazione tecnica) del fatto che Promolens e Prestige realizzarono, come clienti di LTL, ingentissimi volumi di affari, il che impedisce che si possano *tout courtt* qualificare come ingiustificati *tutti* i singoli vantaggi loro assicurati (termini di pagamento, canoni, bonus ecc.), dato che l'imprenditore può certamente valutare la opportunità di garantire trattamenti di favore a clienti rilevanti; restando esclusa dalla BJR solo la irrazionalità o l'eccedenza dai poteri.

L'addebito di eccedenza dai poteri conferiti è argomentato senza specificità, con richiamo (anche qui in una nota) a molteplici atti sociali conferenti poteri al dr. Balduzzi come direttore generale o all'amministratore Balduzzi. Fermo che non può certo censurarsi il medesimo addirittura di "essersi attribuito da sé" poteri amministrativi, per il solo fatto che egli abbia contribuito in CdA al voto su di essi, e venendo alla sostanza, l'atto che pare rilevare ai fini dell'apprezzamento dell'eccesso di poteri è la procura del 5/7/2017 nella quale gli era stato conferito quale Direttore Generale il potere di compiere atti a forma disgiunta solo fino al valore di euro 250.000.

Resta comunque il fatto – e questa considerazione vale sia per la contestazione di conflitto di interessi sia per quella di eccesso di poteri – per il quale, ai fini della cautela, rileva la prova di un credito, e dunque della esistenza di un danno. Nessuna delle voci di danno esposte appare essere sostenuta, nell'*an* e/o nel *quantum*, dal necessario *fumus* .

Come accennato, richiedono approfondimenti tutti gli aspetti delle condizioni contrattuali e di fatto concesse a Promolens e Prestige, sia con riguardo all'*an* della loro irrazionalità, sia con riguardo alla loro consistenza.

Le voci apparentemente più liquide – e poste a fondamento del decreto di sequestro *inaudita altera parte*, non rivelano sufficiente solidità.

Quanto infatti alle spese indebite di impianto di Lab 2020 allegatamente sostenute da LTL – e, si dice, sostenute occultamente, grazie all'espediente di "gonfiare" costi di lavori di adeguamento impiantistico già approvati, ed eludendo i controlli - non sono affatto perspicue e probanti le tabelle predisposte unilateralmente da LTL (la più recente, doc. 200 arbitrato) né lo sono i singoli e numerosi compendi documentali che dovrebbero dare evidenza delle spese indebite. Si sono esaminati a campione i gruppi documentali docc. 67.2 e 67.3 arbitrato, dove sono raggruppati

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55afb8bcd72a828e

ordini, consuntivi e fatture, secondo criteri la cui coerenza non è chiara, e la cui capacità dimostrativa dell'illecito e del danno non è comprensibile; in ambo i casi i gruppi di documenti commerciali raccolti sono associati a un(medesimo) gruppo di scambi mail in lingua inglese, di molto successivi, che presumibilmente dovrebbero dimostrare come le autorizzazioni fossero artificiosamente forzate, ma che tanto non possono provare, in quanto si tratta appunto di scambi mail ben successivi all'ordine e alla emissione di fattura, in cui si ottiene l'"ok" per una certa iniziativa non chiara. In ogni caso, dovrà puntualmente valutarsi quale parte delle spese edilizie e per impianti, pur sempre eseguite su immobile in proprietà di LTL, siano state sostenute senza alcun beneficio per essa, anche solo dal punto di vista puramente tecnico-edilizio.

Quanto alla spesa per locazione di magazzino esterno, si tratta dell'addebito secondo il quale LTL avrebbe trovato impedimento a internalizzare un magazzino (essa disponeva di un magazzino esterno preso in locazione, la cui disponibilità sarebbe venuta meno) in quanto il dr. Balduzzi avrebbe fatto occupare gli spazi a ciò destinati dal LAB 2020. Tuttavia, non solo di questo intento di internalizzare il magazzino non c'è prova, ma le stesse prospettazioni di LTL in sede di reclamo, in cui replica alle difese Balduzzi di prime cure relativamente a questo addebito, non appaiono soddisfacenti: per esempio dove LTL affronta – senza negare i dati dimensionali - la difesa Balduzzi secondo cui LAB 2020 occupava mq, 200, mentre il magazzino esterno, che in tesi si sarebbe voluto internalizzare, era di mq. 4000. LTL ritiene di potere respingere l'argomento (che è un argomento fondato sulla assurdità della prospettazione dell'intento di internalizzare il magazzino nei locali di cui si parla) facendo riferimento alla possibile "ottimizzazione degli spazi" che sarebbe stata possibile nello spazio interno a LTL grazie e all'acquisto di scaffali speciali, e al fatto che il magazzino esterno non era in realtà occupato completamente. Queste difese mostrano che il tema è tutto da esplorare, con onere di prova a carico di LTL , e che la illiceità – e la conseguente dannosità della spesa sostenuta per continuare a mantenere un magazzino esterno, additata come danno – richiede specificazioni e prove che attengano ai particolari specifici del caso.

La terza voce riconosciuta dal primo giudice atteneva ai bonus riconosciuti alle due società che gestirono il LAB 2020, ma atteso il fatto che si trattava di società clienti per rilevanti volumi, e che è allegata dal reclamato – e non contestata - la prassi di politiche incentivanti, l'apprezzamento del se e in quale parti i bonus siano stati corrisposti ingiustificatamente richiede adeguata istruzione, che veda in modo complessivo l'insieme dei benefici assicurati alle società di LAB 2020, gli eventuali accordi e i risultati, nonché i tempi di corresponsione; le quali, come ricorda il reclamato, oltre ad acquistare e fornire grandi volumi, assicuravano una disponibilità di prodotto "in casa" , ed erano vincolate da patti di esclusiva e anche (con i loro soci) di prelazione sulle loro quote, a favore di LTL.

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55afb8bcd72a828e

Neppure sono liquide le stime – di parte – delle ore di lavoro del personale di LTL, o del personale della coop Emmevi, o di consulenti pagati da LTL e allegatamente posti servizio delle esigenze di LAB 2020; né i valori dei consumi di utenze del LAB, allegatamente eccedenti l'importo pattuito con i vari contratti; né il calcolo della giusta spettanza per un canone di occupazione adeguato.

Tanto va detto per i principali fra gli illeciti collegati a AB 2020, struttura che, quantomeno a fine 2024, dopo oltre un anno dall'uscita di Balduzzi da LTL, era ancora operativa. E' del tutto evidente che non si profila in nessun caso una prova in *fumus* di un danno eccedente il credito restitutorio lavoristico vantato dal reclamato.

Quanto poi al progetto Vistastar, la reclamante allega *che "All'insaputa dei componenti del C.d.A. della società e utilizzando personale, know how e risorse economiche di LTL, il dott. Balduzzi ha così avviato la creazione di un business estraneo a quello di LTL (avente ad oggetto la vendita al dettaglio di occhiali finiti). In tale business avrebbe dovuto avere un ruolo rilevante il c.d. LAB2020."*

E' pacifico che, se tale intento vi fu, esso fu sventato prima dell'avvio; ma parte reclamante propone, quale posta di danno, l'indebita spesa di circa euro 38mila per una consulenza relativa a questo progetto. Si tratta anche qui di vicenda che va esplorata nei dettaglio, dovendosi qui considerare che uno dei dipendenti sulla cui deposizione LTL appoggia la propria accusa, dr. Giancluca Castenetto, ha dichiarato che il progetto Vitastar – nato dalle lamentele degli ottici che erano convenzionati con LTL in un servizio di fornitura di occhiali finiti – avevano rappresentato al dr. Balduzzi le loro rimostranze, e che il progetto Vistastar, del quale poi, secondo l'addebito, sarebbero emersi gli intenti appropriativi del dr. Balduzzi, sembrava avviato a soddisfare questa carenza; e che *"Il business così proposto sembrava avere un vantaggio per LTL..."*.

Pertanto il reclamo va respinto. Non si vedono estremi di lite temeraria, quale ravvisata dal reclamato principalmente sulla pretesa "inutilizzabilità" delle prove ricavate dai contenuti degli strumenti aziendali e della mail aziendale.

Al rigetto segue l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato.

Si liquidano le spese secondo il valore della domanda cautelare, tenendo conto della trattazione con soli scritti introduttivi, in unica udienza, e dei criteri di cui all'art. 4 del d.m. 55/2014

P.Q.M.

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55afb8bcd72a828e

Visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,

1. Rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza;
2. condanna parte reclamante a rifondere le spese di questo grado cautelare del reclamato, che liquida in euro 11.500 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
3. dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002

Si comunichi

Venezia, 17/7/2025

Il presidente rel. dr. Lina Tosi

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55afb8bcd72a828e